DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMISSIONI E CIRCOLAZIONE DI DETERMINATI STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 19

Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale

Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attivita' sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto. L'attivita' di responsabile del registro puo' essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attivita' e' tempestivamente notificato alla Consob, nonche' alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Versione in vigore dal 18 marzo 2023, non più in vigore dal 16 maggio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25
Capo	III — Strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-emissioni-e-circolazione-di/art-19-elenco-dei-responsabili-dei-registri-per-la-circolazione-digitale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it